

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1401 del 21/03/2018
Oggetto	D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 E SMI - DGR N. 1795/2016 - DITTA UNIGRÁ SRL CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI CONSELICE, VIA GARDIZZA N. 9/B - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ATTIVITA' IPPC DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI (PUNTO 1.1) DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS N. 152/2006 E SMI) COSTITUITE DA BIOMASSE LIQUIDE (OLI E GRASSI VEGETALI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1465 del 20/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventuno MARZO 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

## Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

---

**OGGETTO:** D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 E SMI - DGR N. 1795/2016 - DITTA **UNIGRÀ SRL** CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI CONSELICE, VIA GARDIZZA N. 9/B - **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ATTIVITA' IPPC DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI (PUNTO 1.1) DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS N. 152/2006 E SMI) COSTITUITE DA BIOMASSE LIQUIDE (OLI E GRASSI VEGETALI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE** -

### IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito VIA) positiva di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1778 del 11/12/2006 veniva assentito il progetto definitivo per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in oggetto. Tale provvedimento di VIA di cui alla DGR n. 1778/2006, come modificato con successive DGR n. 357/2009, DGR n. 1013/2011, DGR n. 467/2012, costituisce inoltre Autorizzazione Unica (di seguito AU) alla costruzione e esercizio ai sensi del D.Lgs n. 387/2003 e della LR n. 26/2004 comprendendo, fra l'altro, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito AIA) per l'esercizio dell'attività energetica IPPC di cui al punto 1.1) dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- per l'esercizio dell'**attività IPPC per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili costituite da biomasse liquide (oli e grassi vegetali)**, la Ditta **Unigrà Srl** con sede legale e installazione in Comune di Conselice (RA), Via Gardizza n. 9/b (C.F./P.IVA 2403240399), risulta titolare, nella persona del proprio legale rappresentante, dell'AIA di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 930 del 15/03/2012, così come successivamente aggiornata per modifica non sostanziale con propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-166 del 16/01/2017;
- Unigrà Srl risulta altresì titolare dell'AIA di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3871 del 26/11/2012 e smi per l'esercizio dell'attività IPPC di trasformazione e lavorazione di prodotti alimentari e connesse attività di gestione della discarica per rifiuti non pericolosi prodotti in proprio e attività energetica (cogenerazione) a fonti convenzionali e rinnovabili nello stabilimento alimentare sito in Comune di Conselice, Via Gardizza n. 9/B, adiacente all'installazione IPPC in oggetto;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il *Titolo III-bis della Parte II* in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;

- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AIA;
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015 e smi;

VISTA la comunicazione di modifica dell'AIA n. 930 del 15/03/2012 e smi presentata, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, dalla Ditta Unigrà Srl per via telematica tramite Portale IPPC-AIA in data 04/10/2017 (ns. PGRA/2017/13241) riguardante la cessione di una quota dell'energia elettrica prodotta dall'installazione IPPC in oggetto, attualmente immessa in rete, all'adiacente stabilimento alimentare, gestito dalla stessa Unigrà Srl e oggetto di propria AIA, al fine di garantire continuità di alimentazione energetica allo stabilimento stesso anche in condizioni non ordinarie di funzionamento sia dei due impianti di cogenerazione (che alimentano lo stabilimento in condizioni ordinarie), sia della linea elettrica di backup, nonché nei periodi di picco di consumo di energia determinati da particolari condizioni ambientali/stagionali, senza comportare alcuna variazione alle condizioni di esercizio ed alla capacità produttiva dell'installazione e dei relativi consumi complessivi;

DATO ATTO in particolare che:

- la modifica prospettata comporta la realizzazione di un trasformatore AT/MT (su una piazzola esistente impermeabilizzata e dotata di idoneo bacino interrato per il contenimento di eventuali sversamenti di olio isolante previsto per il raffreddamento del trasformatore), di una cabina elettrica di connessione e di un elettrodotto interrato in MT che attraversa il sito dell'installazione IPPC in oggetto fino a raggiungere lo stabilimento alimentare (in una nuova cabina elettrica di connessione), per cui risulta avanzata dal gestore, contestualmente alla soprarichiamata comunicazione ex art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, apposita istanza ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003 e smi di modifica non sostanziale dell'AU di cui alla DGR n. 1778/2006 e smi (ns. PGRA/2017/13198, PGRA/2017/13236, PGRA/2017/13237, PGRA/2017/13276);
- contestualmente alla soprarichiamata comunicazione ex art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore presentava, inoltre, comunicazione di modifica dell'AIA n. 3871 del 26/11/2012 e smi, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, riguardante l'ottimizzazione delle modalità di approvvigionamento energetico dello stabilimento alimentare mediante la connessione elettrica all'installazione IPPC in oggetto (ns. PGRA/2017/13240), i cui termini restano sospesi fino alla conclusione del suddetto procedimento di aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AU ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003 e smi (ns. PGRA/2017/15809);

CONSIDERATO che a far data dal 05/10/2017 risulta avviato il procedimento unico ai sensi della LR n. 26/2004 e del D.Lgs n. 387/2003 e smi per la modifica non sostanziale dell'AU di cui alla DGR n. 1778/2006 e smi, di cui il soprarichiamato procedimento ex art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi di aggiornamento dell'AIA n. 930 del 15/03/2012 e smi si configura endoprocedimento (ns. PGRA/2017/13597);

VISTA la documentazione integrativa alla suddetta comunicazione ex art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi presentata dalla Ditta Unigrà srl per via telematica tramite Portale IPPC-AIA in data 29/12/2017 (ns. PGRA/2018/92), a riscontro della richiesta inoltrata da questa SAC con nota ns. PGRA/2017/14909 del 13/11/2017;

ACQUISITO in proposito il parere favorevole sul Piano di Monitoraggio e Controllo dell'impianto del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna - Unità IPPC-VIA (ns. PGRA/2017/14536);

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "*Quinta Circolare IPPC*") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, in seguito all'analisi della documentazione presentata, la modifica comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi è da considerare come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA n. 930 del 15/03/2012 e smi, già rilasciata per l'installazione IPPC in

oggetto;

SENTITA altresì la Conferenza dei Servizi indetta da questa SAC di ARPAE in qualità di Autorità Competente del procedimento unico ai sensi della LR n. 26/2004 e del D.Lgs n. 387/2003 e smi per la modifica non sostanziale dell'AU di cui alla DGR n. 1778/2006 e smi (ns. PGRA/2018/1893 del 09/02/2018);

PRESO ATTO dell'aggiornamento del Manuale di Gestione del *Sistema di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni (SMCE)* installato sul camino afferente al punto di emissione E1, trasmesso dal gestore per via telematica tramite Portale AIA-IPPC in data 31/05/2017 ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi (ns. PGRA/2017/7672), al fine di corrispondere a quanto indicato dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna – Unità IPPC-VIA su soluzioni da adottare nel rapporto relativo all'attività ispettiva programmata IPPC svolta in data 24-26/10/2016 presso l'installazione in oggetto (ns. PGRA/2016/15950);

ACQUISITA in proposito la relazione tecnica istruttoria, con prescrizioni, del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna - Unità IPPC-VIA (ns. PGRA/2018/1994), a riscontro della richiesta inoltrata da questa SAC con nota ns. PGRA/2017/8228, quale supporto tecnico per l'eventuale aggiornamento dell'AIA in essere per le parti interessate;

DATO ATTO che, trattandosi di mera attuazione di prescrizioni stabilite con AIA, come indicato nella soprarichiamata "*Quinta Circolare IPPC*", la suddetta comunicazione effettuata dal gestore per via telematica tramite Portale AIA-IPPC in data 31/05/2017 ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi è da considerare come modifica non sostanziale che non comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto, fatta salva la facoltà dell'Autorità Competente di aggiornare l'AIA qualora sussista la necessità di dettare prescrizioni specifiche non previste nell'atto autorizzativo;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano o meno l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alle suddette comunicazioni di modifica avanzate ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore ha provveduto al pagamento a favore di ARPAE delle dovute spese istruttorie ai fini dell'AIA, in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

RITENUTO pertanto che sussistono gli elementi per procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA di cui provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 930 del 15/03/2012 e smi per le parti interessate;

DATO ATTO che, in adempimento all'AIA n. 930 del 15/03/2012, il gestore:

- realizzava e attuava in data 16/04/2012 il previsto sistema di recupero come acqua ad uso di raffreddamento dello spurgo della caldaia (blow-down) per il reintegro della torre evaporativa a servizio della sezione di trattamento degli oli presente nell'installazione (PG della Provincia di Ravenna n. 50819/2012);

- trasmetteva in data 28/02/2013 l'ipotesi progettuale riguardante il recupero termico dal circuito dell'acqua di raffreddamento dei tre motori endotermici dell'installazione IPPC in oggetto (PG della Provincia di Ravenna n. 21105/2013) per il riscaldamento di utenze termiche (parco serbatoi della centrale e parco serbatoi nord dell'adiacente stabilimento alimentare);

PRESO ATTO che a far data dal 28/06/2013 risulta realizzato l'intervento di recupero termico dal circuito dell'acqua di raffreddamento dei tre motori endotermici presenti nell'installazione IPPC in oggetto riguardante il riscaldamento del parco serbatoi esistente di stoccaggio del biocombustibile (PG della Provincia di Ravenna n. 58327/2013), restando da effettuare analogo intervento per il riscaldamento dei serbatoi dedicati allo stoccaggio di oli grezzi del parco nord dello stabilimento alimentare (PG della Provincia di Ravenna n. 99663/2015);

PRESO ATTO altresì dello stato di avanzamento della azioni del "*Piano di lavoro per l'implementazione degli aspetti energetici nel sistema di gestione ambientale aziendale*" dello stabilimento alimentare presentato dal gestore in data 29/12/2017 (ns. PGRA/2018/91) nell'ambito del procedimento ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi di aggiornamento dell'AIA n. 3871 del 26/11/2012 e smi, da cui emerge l'intenzione di completare l'intervento di recupero termico dal circuito dell'acqua di raffreddamento dei tre motori endotermici presenti nell'installazione IPPC in oggetto entro il 30/06/2018 per cui, con l'occasione, si provvede all'aggiornamento delle condizioni stabilite nell'AIA in relazione all'attuazione di tale intervento di miglioramento ambientale;

VISTO il *Decreto Ministeriale 26 maggio 2016, n. 141* recante criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, in relazione all'obbligo di adottare le misure necessarie a rimediare all'inquinamento significativo del suolo e delle acque sotterranee, con sostanze pericolose pertinenti, provocato dall'installazione;

PRESO ATTO degli esiti della verifica eseguita dal gestore secondo la procedura di cui all'Allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 272 del 13/11/2014, per cui non sussiste l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi (ns. PGRA/2016/4982);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 3) del DM n. 141/2016, le installazioni IPPC per le quali non è necessaria la presentazione della suddetta relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi non sono tenute a prestare le garanzie finanziarie di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

VISTO in particolare l'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi, come modificato dal D.Lgs n. 46/2014 in recepimento della direttiva 2010/75/UE (cosiddetta "*direttiva IED*"), per cui fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l'AIA programma specifici controlli almeno una volta ogni 5 anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni 10 anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli. In adeguamento a tale previsione si rende pertanto necessaria l'integrazione del Piano di Monitoraggio degli impianti inserito nell'AIA in essere;

VISTA in proposito la *Circolare Prot. n. 12422/GAB del 17/06/2015* con cui il MATTM chiariva che la documentazione di cui all'articolo 3, comma 2) del DM n. 272/2014, opportunamente validata dall'autorità competente, può costituire una valutazione sistematica del rischio di contaminazione e pertanto può giustificare la definizione di diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli su acque sotterranee e sottosuolo;

VISTA l'approvazione con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 115 del 11/04/2017 del *Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020)*, entrato in vigore il 21/04/2017, recante misure per il risanamento della qualità dell'aria al fine di ridurre i livelli degli inquinanti sul territorio regionale;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Brusiani Francesca, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

## DETERMINA

1. Di considerare la modifica comunicata dal gestore riguardante la cessione di una quota dell'energia elettrica prodotta dall'installazione IPPC in oggetto, attualmente immessa in rete, all'adiacente stabilimento alimentare, gestito dalla stessa Unigrà Srl e oggetto di propria AIA, così come sommariamente descritta nelle premesse, come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA** per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, del provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 930 del 15/03/2012 e smi.  
Con l'occasione, si provvede altresì all'aggiornamento delle condizioni stabilite nell'AIA in relazione all'attuazione dell'intervento di miglioramento ambientale riguardante il recupero di energia termica (acqua calda) proveniente dalla sezione di raffreddamento dei motori endotermici presenti nell'installazione, anche sulla base delle proposte avanzate dal gestore;

2. **Di aggiornare l'AIA** di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 930 del 15/03/2012 e smi rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, alla Ditta **Unigrà Srl** con sede legale e installazione in Comune di Conselice (RA), Via Gardizza n. 9/b (C.F./P.IVA 2403240399), per l'esercizio dell'**attività IPPC per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili costituite da biomasse liquide (oli e grassi vegetali)** di cui al punto 1.1) dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, come di seguito indicato:

2.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata sostituendo il **paragrafo B1)** e il **paragrafo B2) dell'Allegato B** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 930 del 15/03/2012 e smi con i seguenti:

### **B1) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale AIA**

<b>GRADO DI COMPLESSITÀ IMPIANTO</b>	<b>ALTA</b> (€ 1.000,00)	<b>MEDIA</b> (€ 500,00)	<b>BASSA</b> (€ 250,00)
--------------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------

**TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA = € 250,00**

*In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 04/10/2017 e acquisita con ns. PGRA/2017/13241, il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008 così come modificata con DGR n. 155/2009 al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 930 del 15/03/2012 e smi con versamenti effettuati in data 15/09/2017 (per un importo pari a € 100,00) e in data 14/12/2017 (per un importo pari a € 150,00), per un importo complessivamente pari a € 250,00.*

### **B2) Calcolo tariffa istruttoria per modifica non sostanziale AIA che non comporta l'aggiornamento dell'atto**

**TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CHE NON COMPORTA L'AGGIORNAMENTO DELL'AIA = € 100,00**

*In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 31/05/2017 e acquisita con ns. PGRA/2017/7672, il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008 così come modificata con DGR n. 155/2009 al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie relative alle modifiche che possono essere gestite in semplice regime di comunicazione senza comportare l'aggiornamento dell'AIA n. 930 del 15/03/2012 e smi con versamento effettuato in data 23/05/2017 per un importo forfetario pari a € 100,00.*

2.b) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato di cui al **paragrafo C1.3) dell'Allegato C** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 930 del 15/03/2012 e smi, si prende atto che, nell'assetto impiantistico modificato, una quota dell'energia elettrica generata mediante i gruppi motoalternatore e turboalternatore è ceduta all'adiacente stabilimento alimentare, gestito dalla stessa Unigrà Srl e oggetto di propria AIA. Tale connessione utilizza l'attuale punto di scambio in alta tensione e prevede un nuovo trasformatore AT/MT in adiacenza ad un analogo trasformatore esistente con potenza di 75 MVA (su una

piazzola esistente impermeabilizzata e dotata di idoneo bacino interrato per il contenimento di eventuali sversamenti di olio isolante previsto per il raffreddamento del trasformatore) e una nuova cabina elettrica di connessione, da cui parte il nuovo elettrodotto interrato in MT che, attraversando il sito dell'installazione, raggiunge la nuova cabina elettrica di connessione alla rete dello stabilimento alimentare.

Si prende atto altresì dell'avvenuta realizzazione, a far data, rispettivamente, dal 16/04/2012 e dal 28/06/2013, del sistema di recupero come acqua ad uso di raffreddamento dello spurgo della caldaia (blow-down) per il reintegro della torre evaporativa a servizio della sezione di trattamento degli oli presente nell'installazione e del sistema di recupero termico dal circuito dell'acqua di raffreddamento dei tre motori endotermici presenti nell'installazione, per il riscaldamento del parco serbatoi di stoccaggio del biocombustibile.

- 2.c) La valutazione del Piano di Adeguamento/Miglioramento dell'impianto riportata nell'AIA è aggiornata integrando gli interventi di adeguamento/miglioramento ambientale stabilite nel **paragrafo D1) dell'Allegato D** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 930 del 15/03/2012 e smi con i seguenti:

#### **D1) VALUTAZIONE DEL PIANO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO DELL'IMPIANTO**

[...omissis...]

- *Il Piano di Monitoraggio degli impianti deve essere modificato/integrato in adeguamento a quanto previsto dall'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l'AIA programma specifici controlli almeno una volta ogni 5 anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni 10 anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli.*

*Al fine di individuare le modalità e le frequenze per adempiere a tale previsione, il gestore è tenuto a trasmettere ad ARPAE SAC di Ravenna entro il termine di 4 anni dall'entrata in vigore del D.Lgs n. 46/2014 (cioè **entro il 11/04/2018**) una proposta contenente modalità di svolgimento, frequenze e parametri, relativi a **specifici controlli per le acque sotterranee e per il suolo**, con l'indicazione, se del caso, delle modalità di valutazione sistematica del rischio di contaminazione. Tale proposta sarà valutata e sarà conseguentemente aggiornata l'AIA.*

*Qualora non pervenga tale proposta, l'AIA verrà aggiornata d'ufficio con l'indicazione delle frequenze stabilite all'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi e delle modalità di controllo definite in conformità alle metodologie di riferimento adottate nel settore.*

*In merito a tale obbligo, si ricorda che con circolare Prot. n. 12422/GAB del 17/06/2015 il MATTM chiariva che la documentazione di cui all'articolo 3, comma 2) del DM n. 272/2014, opportunamente validata dall'autorità competente, può costituire una valutazione sistematica del rischio di contaminazione e pertanto può giustificare la definizione di diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli su acque sotterranee e sottosuolo. Qualora codesto Gestore intenda avvalersi di tale possibilità, dovrà provvedere ad avanzare a titolo volontario, tramite comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la richiesta di validazione della documentazione di cui all'articolo 3, comma 2) del DM n. 272/2014, nonché ogni altro elemento utile a valutare le diverse modalità e frequenze proposte, con riferimento anche alle sostanze non pericolose.*

- **Entro il 30/06/2018** il gestore è tenuto a realizzare ed attuare il previsto sistema per il recupero di energia termica (acqua calda) proveniente dalla sezione di raffreddamento dei motori endotermici dell'installazione, per il riscaldamento dei serbatoi dedicati allo stoccaggio di oli grezzi del parco nord dell'adiacente stabilimento alimentare, gestito dalla stessa Unigrà Srl e oggetto di propria AIA.

- 2.d) Le condizioni stabilite nell'AIA per le emissioni in atmosfera di cui al **paragrafo E1) dell'Allegato E** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 930 del 15/03/2012 e smi sono aggiornate integrando le prescrizioni di cui ai punti **4.**, **5.** come segue:

#### **Prescrizioni**

[...omissis...]

4. [...omissis...]

*La gestione dello SMCE è responsabilità esclusiva del gestore e i risultati delle sue procedure (QAL2/QAL3, AST, IAR) devono essere utilizzati senza il nulla-osta dell'Autorità Competente.*

5. [...omissis...]

*Tale Manuale, che deve avere validità non superiore a 5 anni dalla data della sua emissione, è soggetto a riesame da parte del gestore **almeno ogni 12 mesi**.*

3. Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 930 del 15/03/2012 e smi;
4. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e del Comune di Conselice per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
5. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE e presso la sede di ARPAE – SAC di Ravenna, Piazza dei Caduti per la Libertà n. 2;
6. Di dare atto infine che il presente atto di aggiornamento dell'AIA n. 930 del 15/03/2012 e smi viene ricompreso ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera b) della LR n. 26/2004 dall'Autorizzazione Unica di cui alla DGR n. 1778/2006 e smi, assumendo efficacia a seguito del rilascio del provvedimento ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003 e smi di aggiornamento per modifica non sostanziale della predetta AU, per la realizzazione e l'esercizio di un nuovo elettrodotto di collegamento in MT dell'installazione IPPC in oggetto e l'adiacente stabilimento alimentare, in corso di istruttoria presso questa SAC;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente di ARPAE – SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA

*Dott. Alberto Rebucci*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**